



Prot.n. 932 /2024

Roma, 11 ottobre 2024

Agli affiliati aventi diritto al voto
Ai Delegati degli Atleti aventi diritto al voto
Ai Delegati dei Tecnici aventi diritto al voto

e, p. c., Agli affiliati senza diritto al voto
Al Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei conti
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai componenti degli Organi di Giustizia
Alla Procura Federale

**ASSEMBLEA NAZIONALE GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DANZASPORTIVA E SPORT MUSICALI
Riccione, 14 dicembre 2024**

CONVOCAZIONE

In attuazione alla delibera di indizione del Consiglio Federale n. 543 del 1° ottobre 2024, è convocata **l'Assemblea Nazionale Generale Straordinaria e Ordinaria** della Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali, il giorno **SABATO 14 DICEMBRE 2024** presso il Teatro Oltremare di **Riccione** (Parco Oltremare – Via Ascoli Piceno, 6) con inizio alle ore 10:00 in prima convocazione ed alle ore 11:30 in seconda convocazione.

L'Assemblea avrà il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. saluto del Presidente Federale;
2. relazione della Commissione Verifica Poteri e apertura dell'Assemblea;
3. elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea;
4. elezione della Commissione Scrutinio;
- Sessione Straordinaria**
5. approvazione assembleare delle modifiche allo Statuto federale;
- Sessione Elettiva Ordinaria**
6. bilanci programmatici di indirizzo del periodo trascorso 2022/2024;
7. presentazione e approvazione del documento programmatico di indirizzo per il quadriennio 2025-2028 da parte dei candidati alla Presidenza federale;
8. elezione delle cariche federali per il quadriennio 2025-2028:
 - Presidente Federale;
 - Consiglieri Federali;
 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
9. varie ed eventuali.

Le operazioni di **verifica poteri** vengono effettuate dalla apposita Commissione presso i locali in cui si svolgerà l'Assemblea, **sabato 14 dicembre dalle ore 08:00**.



Gli aventi diritto al voto dovranno presentarsi all'accredito muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del numero di tessera FIDESM.

VALIDITÀ

L'Assemblea Nazionale Generale Straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza, diretta o per delega, di almeno i due terzi degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

L'Assemblea Nazionale Generale Ordinaria Elettiva in prima convocazione è valida con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno il 35% degli aventi diritto di voto.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA. DIRITTO DI VOTO

La partecipazione ed il diritto al voto sono disciplinati dagli artt. 7,15, 21, 22 e 23 del vigente statuto.

L'Assemblea nazionale è composta:

- a) dai presidenti delle affiliate aventi diritto a voto o da loro delegati;
- b) dai rappresentanti degli atleti eletti su base regionale dalle rispettive sessioni elettive regionali;
- c) dai rappresentanti dei tecnici eletti su base regionale dalle rispettive sessioni elettive regionali.

Hanno diritto di voto

- i Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell'art. 6 della legge 78/2000, gli affiliati iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 i quali rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale della FIDESM stabilita dai programmi federali. A tal fine, limitatamente alla verifica di continuità, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIDESM
- i rappresentanti di atleti e tecnici eletti nelle sessioni elettive regionali.

Possono partecipare inoltre, senza diritto a voto, i soggetti di cui all'art. 23 del vigente Statuto, fermo restando quanto previsto dal relativo comma 4.

DELEGHE

Il rilascio di delega è disciplinato dall'art. 24 del vigente Statuto.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea, le deleghe possono essere rilasciate dai Presidenti ai componenti del Consiglio Direttivo (cd. delega interna), nonché ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto o, in caso di impedimento, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono (cd. delega esterna).

In nessun caso il Presidente dell'affiliato può delegare coloro che partecipino all'Assemblea Nazionale Generale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti.

Il Presidente o legale rappresentante dell'affiliato, ovvero il dirigente da questi delegato, può rappresentare in Assemblea per delega un numero massimo di **4 ASD/SSD**, oltre la propria.



La delega è, redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'affiliato delegante e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento di colui il quale, dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulti essere legale rappresentante dell'affiliato delegante;
- la denominazione dell'affiliato delegato e le generalità del suo legale rappresentante.

La Commissione Verifica Poteri ha facoltà di richiedere dichiarazioni e attestazioni, ai sensi della normativa vigente, nonché di procedere alle verifiche ritenute necessaria e/od opportune.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive sessioni elettive regionali di categoria devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

In caso di impedimento a partecipare da parte dei delegati di atleti e tecnici, gli stessi potranno essere sostituiti da un supplente, che sarà individuato nel candidato risultato secondo in graduatoria per numero di voti, nell'ambito della regione di provenienza.

Si precisa che in caso di delega esterna non è previsto il voto disgiunto.

Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive federali, il Presidente federale, i componenti il Consiglio federale, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli Organi di Giustizia.

CANDIDATURE

La presentazione delle candidature è regolata dall'art. 75 dello Statuto federale.

Le candidature devono pervenire sottoscritte, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, entro le **ore 12:00 del 4 novembre 2024**, alla Segreteria Generale con le seguenti modalità:

- a) consegna di lettera a mano, nelle ore d'ufficio, con contestuale annotazione sul protocollo generale;
- b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna;
- c) a mezzo PEC all'indirizzo assembleafids@pec.it

L'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 72 del presente Statuto.

I dirigenti di Affiliate, così tesserati, devono altresì dichiarare l'impegno, in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale secondo i programmi previsti dal Consiglio Federale.

La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in considerazione, anche se inviata a mezzo di lettera raccomandata spedita in data anteriore.

Non è consentita la presentazione della candidatura per più di una carica elettiva.

La candidatura per la elezione a Consigliere per la componente atleta o tecnico all'Assemblea Nazionale può essere presentata per una sola delle due componenti.

La candidatura per la elezione a Consigliere Federale per la componente affiliati all'Assemblea Nazionale è esclusa per coloro che risultino tesserati per la componente atleti o tecnici.

I requisiti di eleggibilità e le incompatibilità, sono specificati dagli artt. 72 e 73 dello Statuto federale.



MODALITÀ DI ELEZIONE

Le modalità di Elezione del Presidente e dei Componenti il Consiglio Federale, e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono regolate dagli artt. 30, 36 e 39 dello Statuto Federale vigente.

Il Presidente ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti da tutte le componenti rappresentate nell'Assemblea Nazionale Generale.

Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli fatte salve le previsioni di cui all'art. 74 comma 3 dello Statuto.

Le preferenze da indicare sono:

- a) una per la votazione relativa all'elezione del Presidente della Federazione;
- b) fino ad un massimo del numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei consiglieri federali nelle diverse componenti;
- c) una per la votazione relativa all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Consiglieri Federali sono eletti dai rappresentanti delle rispettive componenti, e precisamente:

- 7 consiglieri tra i candidati degli affiliati sono eletti dai rappresentanti degli affiliati;
- 2 consiglieri, un uomo e una donna, tra i candidati degli atleti sono eletti dai Delegati della componente Atleti;
- 1 consigliere tra i candidati dei tecnici è eletto dai Delegati della componente Tecnici.

Al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio Federale è mantenuto in ogni caso un rapporto tra componenti di genere diverso non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali. Per garantire il rispetto del principio, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere. Ove non risulti tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, è comunque eletta la candidata atleta donna che ha riportato il miglior piazzamento.

Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza delle Affiliate che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero di voti, in caso di parità si procede a ballottaggio.

Le relative votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

ALLEGATI

Si uniscono alla presente convocazione i seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

- elenco degli aventi diritto al voto (mediante link sul sito federale)
- modulo per la presentazione della candidatura (mediante link sul sito federale)
- bozza del modulo di delega per la componente affiliati da stampare su carta intestata o con timbro in calce dell'affiliato delegante ai sensi dell'art 24 dello Statuto (mediante link sul sito federale)
- testo dello Statuto federale (mediante link sul sito federale)

f.to La Presidente Federale
Dott.ssa Laura Lunetta